

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza n. 19/2020/RIS depositata in data 18/06/2020.

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Elenco delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, nella parte in cui ha incluso la federazione sportiva ricorrente tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali.

RICORRENTE:

Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), in persona del Presidente *pro tempore*.

RESISTENTE:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: la scelta di aderire al sistema sportivo regolato dal CONI, pur determinando l'assoggettamento della federazione sportiva ai poteri di regolazione, indirizzo e controllo preordinati al soddisfacimento di detti principi, non incide tuttavia in modo eccessivo sull'autonoma determinazione della propria politica generale.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; **L. n. 208/2015:** art. 1; **Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):** § 2.39; § 4.125; § 4.126; § 3.31; § 20.15; § 20.30; § 20.309; **L. n. 196/2009:** art.1; **D.L. n. 138/2002:** art. 8; **D.P.R. n. 361/2000;** **D.Lgs. n. 242/1999:** art. 5; art. 15; art. 16.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 11/2020/RIS; sent. n. 8/2020/RIS; sent. n. 7/2020/RIS; ord. n. 3/2020/ORD; sent. n. 12/2017/RIS; sent.-ord. n. 32/2017/RIS; sent. n. 1/2016/RIS; sent. n. 15/2015/RIS; **Corte cost.:** sent. n. 168/1991; sent. n. 389/1989; sent. n. 113/1985; **Corte di Giustizia dell'U.E.:** sent. 11 settembre 2019 nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17; sent. 17 febbraio 2005 nelle cause C-453-02 e C-462-02; sentenza 27 marzo 1980 nella causa 61/79

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Ai fini della verifica della sussistenza dell'indicatore del controllo pubblico, in materia di inclusione nell'elenco ISTAT degli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Sezioni riunite hanno ribadito che: <<**non si riscontra in concreto la sussistenza di indicatori del SEC 2010 idonea ad affermare l'esercizio di un controllo pubblico del CONI nei confronti della FISE**>>, atteso che, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'U.E., <<**la capacità di determinare la politica generale o il programma deve essere interpretata come la capacità di un'amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un'influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di tali attività**>>.

In particolare, il Supremo Consesso contabile, nell'esaminare in concreto gli indicatori del controllo di cui ai paragrafi nn. 20.15, 20.30 e 20.309 del SEC 2010, ha rilevato che **<<la regolamentazione esaminata è volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente l'attività di tutte le Federazioni sportive a principi astratti e ad orientamenti generali, senza essere in grado di dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle stesse e che "la scelta di entrare o di operare in un ambiente fortemente regolamentato è un indicatore del fatto che l'entità non è soggetta a controllo" (p. 20.309, lett. h), del sec 2010)>>**, di conseguenza **<<La scelta originaria di aderire all'universo sportivo regolato, con un atto di condivisione dei principi generali ai quali è ispirata tutta l'organizzazione, pur determinando l'assoggettamento delle FSN a poteri di regolazione, indirizzo e controllo preordinati al soddisfacimento di detti principi, non incide tuttavia in modo eccessivo sull'autonoma determinazione della propria politica generale>>**. Sulla scorta di tale assunto, il Collegio contabile ha affermato che, ad esempio, con riferimento al bilancio: **<<L'approvazione del bilancio da parte del CONI...non è da ritenere sufficiente...ad affermare la sussistenza del controllo, non concedendo al CONI un'influenza preponderante sulla definizione e sulla realizzazione degli obiettivi della FISE, delle attività e dei relativi aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che la stessa intende perseguire>>** e che, infine, **<<Medesime considerazioni valgono anche per le variazioni di bilancio e per l'approvazione del bilancio consuntivo>>**.

ABSTRACT

Con la pronuncia della sentenza dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'U.E., si è inaugurato un nuovo approccio interpretativo da attribuire alla materia dell'inclusione nell'elenco ISTAT, laddove vengano comprese nello stesso le federazioni sportive.

La modificazione dell'angolo prospettico ermeneutico ha comportato, come precipitato applicativo nella giurisprudenza nazionale contabile, l'accoglimento *de plano* dei ricorsi promossi dalle federazioni sportive nazionali, al fine di ottenere l'annullamento del loro inserimento nell'elenco ISTAT, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali.

Anche in questo caso, come avvenuto in altre pronunce, l'*iter* motivazionale elaborato dalle Sezioni Riunite si è basato sul ripercorrere i capi della sentenza europea, indagando in concreto se ricorressero gli elementi probanti ai fini della sussistenza dell'indicatore del controllo pubblico sulla federazione sportiva ricorrente, alla luce delle regole stabilite dal regolamento unionale del SEC 2010.

La sentenza *de qua* ha rimarcato la nozione di controllo pubblico strettamente collegata alla **<<capacità di un'amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un'influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di tali attività>>**.

Da siffatto assunto si è poi sviluppata l'analisi su un insieme di indicatori di controllo, il cui riscontro avrebbe in concreto potuto rivelare l'esistenza di un controllo effettivo del CONI sulla federazione sportiva ricorrente, tenendo tuttavia conto della circostanza, sottolineata dal Collegio decidente, che l'indicatore del grado di finanziamento può non essere da solo determinante per indurre a concludere nel senso della sussistenza di un controllo pubblico.

Inoltre, il giudice contabile ha rilevato come un coinvolgimento normativo, seppur significativo, tra l'autorità pubblicistica e quella federativa non garantisce di per sé un'influenza determinante del primo sulla politica generale o sul programma della Federazione sportiva, **<<in quanto limitata esclusivamente alle attività a valenza pubblicistica>>**, legate da un rapporto di strumentalità necessaria alle altre esercitate dalla persona giuridica privata, quale la compagine associativa.

La decisione di accoglimento del ricorso della federazione ricorrente, comportante il conseguente annullamento dell'inserimento della stessa nell'elenco ISTAT, ha considerato non probanti di un

effettivo riscontro di un controllo pubblicitario neppure le attività di approvazione o di variazione del bilancio, anche consuntivo, da parte del CONI, nonché la possibilità di nominare un commissario *ad acta* ed altri diritti riconosciuti alla compagine pubblicitaria e discendenti dallo statuto, finanche la rilevanza della competenza del CONI sulle quote associative.